Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — Roma — Lunedì, 20 aprile 1925 — Numero 92

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

ERRATA-CORRIGE

L'articolo 21 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 380, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile p. p., deve leggersi in questo modo, come risulta dal decreto originale:

« E' data facoltà al Ministero dell'interno di riesaminare, ai fini della eventuale riassunzione in servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, la posizione degli ex militi della Regia guardia per la pubblica sicurezza le cui domande non poterono essere esaminate in tempo utile dall'apposita Commissione indicata dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680 ».

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con R. decreto del 27 marzo 1924, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, venne revocato il decreto 23 gennaio 1921, col quale Spanicciati Cesare fu Carlo da Roma, fu insignito della onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 675.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1924, n. 2372.

Accordo per la esecuzione dell'art. 7 del Trattato di lavoro franco-italiano del 30 settembre 1919, relativo alle pensioni operaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 maggio 1921, n. 723;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data al qui annesso Accordo firmato a Roma il 22 maggio 1924 per l'esecuzione dell'articolo 7 (pensioni operaie) del Trattato di lavoro tra l'Italia e la Francia del 30 settembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 81. — GRANATA.

Accordo per l'esecuzione dell'art. 7 del Trattato di lavoro franco-italiano del 30 settembre 1919.

In applicazione degli articoli 7, 24 e 26 del Trattato di lavoro franco-italiano del 30 settembre 1919;

Vista la legge francese delle pensioni operaie ed agricole del 5 aprile 1910, modificata dalle leggi 27 febbraio 1912, 27 dicembre 1912, 17 agosto 1915, 20 dicembre 1918 e 26 ottobre 1919;

Visto il decreto legislativo italiano 30 dicembre 1923, numero 3184, relativo all'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Le competenti Amministrazioni francese ed italiana, di comune accordo, hanno stabilito le seguenti disposizioni:

Art. 1.

I benefici previsti dall'art. 7 del Trattato circa il regime di pensione applicabile agli assicurati francesi ed italiani (compresi gli operai minatori) saranno concessi a coloro che, a partire dal 17 maggio 1921, data dello scambio delle ratifiche del Trattato, soddisferanno alle varie condizioni richieste dall'una e dall'altra delle due legislazioni per avervi diritto, specialmente per ciò che concerne l'età.

A tale effetto, i periodi di versamenti effettuati nel territorio dell'uno e dell'altro Paese, come pure i periodi legalmente assimilati, decorsi prima della entrata in vigore del Trattato, saranno computati per la determinazione dei diritti degli interessati.

A titolo transitorio ed eccezionale, gli operai minatori dei due Paesi, che, alla data dell'entrata in vigore del Trattato, avevano la loro residenza nel Paese dove hanno cessato di lavorare nelle miniere, potranno, se abbiano le condizioni di età e di durata dei servizi previste all'art. 7 del Trattato, beneficiare dei vantaggi previsti nel detto articolo.

Per godere tali vantaggi, gli interessati e i loro aventi diritto dovranno inviare le loro domande all'Amministrazione competente del Paese di residenza o per il suo tramite.

Art. 2.

Gli assicurati (compresi gli operai minatori) dell'una o dell'altra nazionalità che hanno effettuato la totalità dei loro versamenti nel territorio d'uno solo dei due Stati, ed i loro aventi diritto, beneficieranno unicamente e integralmente, della legislazione sulle pensioni in vigore nel Paese nel quale sono stati effettuati i versamenti, nel qual caso incombe esclusivamente a questo Paese l'onere finanziario derivante dai vantaggi accordati dallo Stato.

Art. 3.

Per gli assicurati (compresi gli operai minatori), che abbiano effettuato alternativamente i loro versamenti in Francia e in Italia resta inteso che:

1° da una parte, per ciò che concerne le pensioni d'invalidità, accordando il decreto legislativo italiano il beneficio della liquidazione anticipata per una invalidità permanente dei 2/3, mentre la legislazione francese non la prevede che per l'invalidità permanente e assoluta, gli assicurati dell'una e dell'altra nazionalità, che domanderanno la liquidazione anticipata della loro pensione in Italia, non potranno ottenere la liquidazione dei loro diritti corrispondenti ai periodi di versamenti che hanno effettuato in Francia, se non alla condizione di provare, nelle condizioni fissate al seguente articolo 4, il carattere assoluto della loro incapacità al lavoro.

Se a tale condizione non siasi adempiuto, i periodi per i quali essi hanno effettuato dei versamenti in Francia po-

tranno tuttavia essere computati agli effetti della determinazione dei diritti alla pensione d'invalidità ad essi eventualmente spettanti in Italia, sebbene lo Stato francese non concorra alla costituzione di tale pensione. In tal caso, i versamenti risultanti sul loro conto d'asssicurazione in Francia, continueranno ad essere capitalizzati per produrre una rendita, di cui avranno il diritto di richiedere la liquidazione quando avranno raggiunta l'età normale per la pensione, quale è stabilita dalle norme ivi vigenti;

2° d'altra parte, e reciprocamente, per ciò che concerne le pensioni di vecchiaia, essendochè la legislazione francese permette agli assicurati di ottenere la liquidazione della loro pensione a partire dai 55 anni, mentre il decreto legislativo italiano non accorda tale diritto che a 65 anni, salvo l'eccezione prevista nel suo art. 12, gli assicurati dell'una e dell'altra nazionalità che chiederanno la liquidazione della loro pensione in Francia prima dell'età fissata dalla legislazione italiana, non potranno ottenere, a tale momento, la liquidazione della pensione relativa al periodo da essi passato in Italia. In tal caso, i vantaggi accordati dallo Stato francese daranno luogo ad una liquidazione provvisoria la quale sarà riveduta quando l'Amministrazione italiana avrà proceduto, da parte sua, alla determinazione dei loro diritti.

Art. 4.

Per ciò che concerne gli assicurati di cui al paragrafo 1° del precedente articolo 3, ciascuno degli interessati, per ottenere la liquidazione anticipata della parte di pensione corrispondente ai periodi dei versamenti ch'egli ha effettuato in Francia, dovrà unire alla sua domanda, diretta alla competente autorità amministrativa italiana:

1° una dichiarazione dalla quale risultino la causa e la natura delle lesioni o infermità da cui è colpito, le circostanze nelle quali si sono verificate tali lesioni o infermità, il nome e l'indirizzo delle persone che possono, all'occorrenza, testimoniare circa tali circostanze; infine, il nome e l'indirizzo del datore di lavoro presso il quale da ultimo egli lavorava;

2° un certificato del medico curante, che indichi la natura e le conseguenze delle lesioni o delle infermità;

3° una dichiarazione da lui firmata, da cui risulti che l'incapacità su cui si fonda la sua domanda non ha formato l'oggetto di alcuna dichiarazione od inchiesta in applicazione della legislazione sugli infortuni sul lavoro, in vigore nell'uno o nell'altro Paese.

Se tali documenti non sono presentati dall'assicurato, l'Amministrazione italiana, che riceve la domanda, ne deve esigere la presentazione.

Detta Amministrazione rilascerà al richiedente la ricevuta della domanda e dei documenti sopra accennati ed incaricherà un medico di visitare immediatamente l'interessato. Il medico rilascerà un certificato nel quale saranno indicate la natura e le conseguenze delle lesioni o delle infermità e sarà attestata, ove esista, l'incapacità al lavoro assoluta e permanente.

L'Amministrazione italiana, tostochè ha ricevuto il certificato, trasmette gli atti rilasciati come sopra è indicato, aggiungendovi il suo parere personale e motivato, al Ministro del lavoro della Repubblica francese, il quale fa procedere, per mezzo dell'Amministrazione dipendente, all'istruttoria della pratica nelle forme vigenti.

Art. 5.

Nel caso di domande di liquidazione di pensione, per conformarsi ai principi fissati al capoverso *b* del § 3 dell'articolo 7 del Trattato, le Amministrazioni di ciascuno dei due Paesi procedono anzitutto alla liquidazione teorica della pensione allo scopo di determinare l'ammontare dell'assegno o della quota d'integrazione dello Stato, che sarebbe dovuta agli interessati, per il cumulo dei periodi di versamenti o dei periodi assimilati effettuati nei due Paesi.

Per periodi assimilati si intendono, a titolo francese:

1° per gli uomini, la durata effettiva del servizio militare obbligatorio compiuto nell'esercito attivo francese e il tempo passato sotto le armi nell'esercito francese durante la guerra 1914-1918, che, a norma della legge 5 aprile 1910 (art. 4 par. 4, e 36 par. 10) e delle due leggi 31 dicembre 1915, sono computati integralmente come periodi di assicurazione;

2° per le donne, ogni nascita di figli, risultante dalla dichiarazione fatta all'ufficiale di stato civile, la quale è computata come un anno di assicurazione nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 36, par. 10 della legge 5 aprile 1910.

A titolo italiano: nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 37 del decreto 30 dicembre 1923:

1° la durata del servizio militare compiuto sia a titolo volontario, sia a titolo obbligatorio, nell'esercito italiano;

2° il tempo di malattia, in Italia, fino alla concorrenza di un anno al massimo.

Per determinare la parte dell'assegno o della quota d'integrazione a carico del proprio Stato, le Amministrazioni competenti riducono l'ammontare teorico dell'assegno o della quota d'integrazione di cui al § 1 nella proporzione del tempo di assicurazione trascorso sul proprio territorio computato secondo i criteri sopra indicati.

Per il computo dell'assegno o della quota d'integrazione dello Stato di cui al § 4 del detto articolo e per l'applicazione delle disposizioni del § 5 dello stesso articolo, non sarà tenuto conto delle variazioni del cambio, essendo considerate le due valute come alla pari l'una in rapporto all'altra.

Art. 6.

Per la determinazione dei diritti degli assicurati, di cui all'art. 3, agli assegni e quote d'integrazione concessi dai due Stati, sia in caso di pensione di invalidità, sia nel caso di pensione anticipata o normale di vecchiaia, l'Amministrazione del Paese investita della domanda comunica direttamente alla corrispondente Amministrazione dell'altro Paese la durata dei periodi di versamenti compiuti dall'assicurato sul proprio territorio.

Essa le richiede in pari tempo:

1° di fornirle questa stessa indicazione per quanto la riguarda;

2° di procedere, qualora occorra, alla liquidazione dei diritti dell'assicurato e alla ripartizione degli oneri tra i due Paesi nelle condizioni fissate dal seguente articolo 7.

Una volta in possesso di tali informazioni, l'Amministrazione del Paese ove è fatta la domanda procede, a sua volta, nelle stesse condizioni, alla liquidazione e alla ripartizione degli oneri. Essa invia, occorrendo, direttamente e al più presto alla corrispondente Amministrazione dell'altro Paese, tutte le osservazioni che credesse utile nei riguardi delle informazioni che quella le ha trasmesso.

Art. 7.

Intervenuto l'accordo fra le due Amministrazioni, ciascuna di esse fa emettere un titolo per la parte di pensione (rendita dei versamenti e complementi dello Stato) di cui le incombe l'onere.

Il pagamento delle rate sarà fatto nella moneta del Paese di emissione dei titoli.

Per il pagamento delle pensioni dovute agli assicurati residenti in Paese diverso da quelle di emissione del titolo, gli organi interessati, per analogia con le disposizioni dell'Accordo franco-italiano 9 giugno 1906, relativo alla riparazione dei danni derivanti dagli infortuni sul lavoro e specialmente degli articoli 4, 6 e 7, procederanno nel modo seguente, a meno che gli interessati non costituiscano un mandatario verbale per riscuotere, nel Paese d'emissione del titolo, le rate della loro pensione.

Le Casse francesi avranno la facoltà di pagare sia a mezzo di vaglia postali internazionali inviati direttamente ai pensionati, sia per il tramite della Cassa nazionale italiana delle assicurazioni sociali, che, su loro domanda, dovrà procedere in luogo e vece loro al regolamento delle rate scadute. In quest'ultimo caso le Casse francesi rimborseranno trimestralmente alla Cassa nazionale italiana le somme da esse dovute.

Gli istituti italiani provvederanno al pagamento delle somme da essi dovute ad assicurati residenti in Francia mediante l'invio agli aventi diritto di vaglia postali internazionali.

Ciascuna delle Casse dei due Paesi avrà la facoltà di scaricarsi della parte di rendita a suo carico, con esclusione nei riguardi delle Casse francesi, sia degli assegni e quote d'integrazione dello Stato, sia dei supplementi o assegni della Cassa autonoma degli operai minatori, mediante il versamento del valore capitale, fissato secondo le tariffe in vigore presso la Cassa cedente, al momento in cui si effettua il calcolo: tale versamento sarà impiegato a costituire nella Cassa cessionaria dell'altro Paese la rendita che risulterà dalla tariffa in vigore presso questa Cassa al momento dell'incasso dei fondi.

Qualunque sia il modo adottato, le spese dei vaglia emessi per l'invio, sia individuale delle rate a un assicurato, sia collettivo delle somme dovute alla Cassa nazionale italiana delle assicurazioni sociali potranno dalle Casse interessate essere emesse a carico degli assicurati.

Art. 8.

Per le domande di assegni in caso di morte, presentate dagli aventi diritto degli assicurati (compresi gli operai minatori), che abbiano compiuto i loro versamenti alternativamente nel territorio dei due Paesi, è da precisare, date le differenze che esistono tra le legislazioni francese ed italiana:

1° che per aver diritto all'assegno in caso di decesso, in base alla legge francese, gli assicurati debbono avere effettuato dei versamenti ogni anno, sia in Francia, sia in Italia, dopo la loro iscrizione all'assicurazione e che l'ammontare totale dei versamenti effettuati in Francia deve raggiungere i 3/5 dei versamenti regolamentari esigibili per il periodo trascorso nel Paese;

2° che nel caso di vedova con figli minori dei 16 anni, lo Stato italiano liquiderà a favore della vedova la parte dell'assegno che le compete calcolandola secondo il numero degli anni di versamenti effettuati dal *de cujus*, nel suo territorio.

Lo Stato francese liquiderà a favore dei figli la quota d'assegno che gli compete, calcolata nello stesso modo.

Se il totale dei due assegni così liquidati calcolato sulla base del cambio, alla pari, in conformità del principio stabilito all'ultimo paragrafo dell'art. 5 precedente, supera la somma concessa dalla legislazione del Paese ove risiedono gli aventi diritto, si farà luogo, per ciascuno Stato, ad una riduzione proporzionale alla durata del periodo di assicurazione trascorso nel proprio territorio;

3° che, nel caso di figli minori dei 15 anni orfani di padre e madre, ciascuno Stato stabilirà l'assegno ad essi dovuto, in proporzione degli anni di versamenti effettuati nel proprio territorio e si farà luogo, se del caso, alla riduzione proporzionale prevista al paragrafo precedente;

4° che nel caso di figli orfani di padre e di madre, di età superiore ai 15 anni e inferiore ai 16, e nel caso di figli minori di anni 16, orfani di madre assicurata, quando un assicurato di nazionalità italiana domiciliato in Francia venga a morire, i suoi figli potranno ottenere, se dimorano in Francia, e quantunque la legislazione del loro Paese non preveda alcuna prestazione a loro favore, il beneficio dell'assegno a titolo francese. In tal caso l'onere relativo spetterà esclusivamente allo Stato francese;

5° che negli altri casi, l'assegno di Stato previsto dall'una o dall'altra delle due legislazioni sarà a carico di ciascun Paese in proporzione degli anni di versamenti effettuati dal *de cujus* nel proprio territorio. L'onere spettante a ciascuno di essi sarà calcolato secondo le condizioni previste dall'art. 5 precedente per ciò che concerne le pensioni di vecchiaia.

Art. 9.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente, la procedura stabilita dall'art. 5 per ciò che concerne le pensioni di vecchiaia sarà, quando ne sia il caso, seguita per determinare i diritti degli interessati.

Quando sarà stabilito l'accordo tra le due Amministrazioni, ciascuna di essa farà conoscere ai beneficiari l'ammontare della parte dell'assegno che risulta a suo carico. Le rate mensili dovute da uno Stato e pagabili nell'altro Paese, saranno inviate per mezzo di vaglia postali internazionali agli aventi diritto a cui carico andranno le relative spese di spedizione.

Coloro i quali risiedono in Italia avranno, inoltre, la facoltà di riscuoterle per il tramite della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali se questo Istituto consente d'incaricarsi di tali pagamenti.

Art. 10.

Le Amministrazioni e gli Enti dei due Paesi interessati all'esecuzione del presente Accordo e cioè:

Per l'Italia, il Ministero dell'economia nazionale (per le pratiche relative ai francesi assicurati in Italia) e il Regio commissariato dell'emigrazione (per le pratiche relative agli italiani assicurati in Francia), da una parte e la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali dall'altra parte;

Per la Francia, il Ministero del lavoro, dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale, da una parte, e la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia e le altre Casse d'assicurazioni create per l'applicazione della legge 5 aprile 1910 modificata, come pure la Cassa autonoma delle pensioni degli operai minatori, dall'atra parte,

corrispondono direttamente fra di loro:

1° per la trasmissione eventuale di informazioni relative ai conti di assicurazione degli assicurati che passeranno da un Paese nell'altro;

2° per la determinazione dell'ammontare delle prestazioni statali da attribuirsi agli assicurati od ai loro aventi diritto;

3° per l'esame di tutti i reclami, che gli interessati presentassero a questo riguardo;

4° per il regolamento di tutte le difficoltà che potessero sorgere nell'applicazione delle presenti disposizioni.

Le corrispondenze scambiate in tal modo tra le Amministrazioni e le Casse francesi ed italiane saranno redatte di regola, in lingua francese.

Art. 11.

Nel caso di denuncia del Trattato di lavoro, le disposizioni di cui all'art. 7 del detto Trattato e quelle del presente accordo resteranno applicabili riguardo agli assicurati ed agli aventi causa i cui diritti alla pensione o all'assegno saranno sorti prima della data alla quale il detto Trattato cesserà di essere in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno stabilito il presente Accordo.

Fatto in Roma, il 22 maggio 1924.

G. De Michelis. C. Picquenard.
L. Marolla. Navailles.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

Arrangement pour l'exécution de l'article 7 du Traité de travail franco-italien du 30 septembre 1919.

En application des articles 7, 24 et 25 du Traité de travail franco-italien du 30 septembre 1919;

Vu la loi française des retraites ouvrières et paysannes du 5 avril 1910, modifiée par les lois des 27 février 1912, 27 décembre 1912, 17 août 1915, 20 décembre 1918 et 26 octobre 1919;

Vu le décret législatif italien du 30 décembre 1923, n. 3184, concernant l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse;

Les Administrations compétentes française et italienne ont, d'un commun accord, arrêté les dispositions suivantes:

Art. 1.

L'échange des ratifications du Traité ayant été opéré le 17 mai 1921, les avantages prévus dans son article 7 relatif au régime de retraite applicable aux assurés français et italiens (y compris les ouvriers mineurs) seront accordés à ceux d'entre eux qui rempliront, à partir de cette date, les diverses conditions exigées pour leur obtention, notamment en ce qui concerne l'âge, par l'une et l'autre de deux législations.

A cet effet, les périodes de versements effectués sur le territoire de l'un et l'autre pays, ainsi que les périodes légalement assimilées, écoulées avant la mise en vigueur du Traité, entreront en compte pur la détermination des droits des intéressés.

A titre transitoire et exceptionnel, les ouvriers mineurs des deux pays, ayant, lors de la mise en vigueur du Traité, leur résidence dans le pays où ils auront cessé le travail à la mine, pourront, s'ils justifient des conditions d'âge et de durée de services prevues à l'article 7 du Traité, bénéficier des avantages visés au dit article.

Pour bénéficier de ces avantages, les intéressés et leurs ayants droit devront adresser leurs demandes à l'Administration compétente du pays où ils résident ou par son intermédiaire.

Art. 2.

Les assurés (y compris les ouvriers mineurs) de l'une et de l'autre nationalité qui ont opéré la totalité de leurs versements sur le territoire d'un seul des deux Etats, bénéficieront uniquement et intégralement, ainsi que leurs ayants droit, de la législation des retraites en vigueur dans le pays où les versements ont été effectués. Dans ce cas, les charges financières résultant des avantages accordés par l'Etat, incombent exclusivement à ce pays.

Art. 3.

Pour les assurés (y compris les ouvriers mineurs) ayant effectué alternativement leurs versements en France et en Italie il est précisé que:

1° d'une part, en ce qui concerne les pensions d'invalidité, le décret législatif italien accordant le bénéfice de la liquidation anticipée pour une invalidité permanente des $^{2}/_{3}$, alors que la législation française ne la prévoit que pour l'invalidité permanente et absolue, les assurés de l'une et de l'autre nationalité qui demanderont la liquidation anticipée de leur retraite en Italie, ne pourront obtenir le règlement de leurs droits correspondant aux périodes de versements qu'ils ont effectués en France, qu'à la condition de justifier, dans les contitions fixées à l'article 4 ci-après, du caractère absolu de leur incapacité de travail.

Si cette condition n'est pas remplie, les périodes pour lesquelles ils ont effectué des versements en France pourront entrer néanmoins en compte dans la détermination des droits à la pension d'invalidité qu'ils seront susceptibles d'obtenir en Italie, bien que l'Etat français ne participe pas à la constitution de cette pension. Dans ce cas, les versements figurant à leur compte d'assurance en France continueront à être capitalisés pour produire une rente dont il leur appartiendra de demander la liquidation, lorqu'ils auront atteint l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé dans ce pays;

2° d'autre part, et réciproquement, en ce qui concerne les pensions de vieillesse, la législation française permettant aux assurés de faire liquider leur retraite à partir de 55 ans, alors que le décret législatif italien ne leur accorde ce droit qu'à 65 ans, sauf l'exception prévue dans son article 12, les assurés de l'une et de l'autre nationalité qui demanderont la liquidation de leur pension en France avant l'âge fixé par la législation italienne, ne pourront obtenir, à cette époque, celle de la pension afférente à la période qu'ils ont passée en Italie. Dans ce cas, les avantages accordés par l'Etat française donneront lieu à une liquidation provisoire qui sera revisée lors que l'Administration italienne aura procédé, pour sa part, à la détermination de leurs droits.

Ar. 4.

En ce qui concerne les assurés visés au paragraphe 1 de l'article 3 ci-dessus, chacun des intéressés, pour obtenir la liquidation anticipée de la part de pension correspondant aux périodes de versements qu'il a effectués en France, devra joindre à sa demande, adressée à l'autorité administrative italienne compétente:

1° une déclaration faisant connaître la cause et la nature des blessures ou infirmités dont il est atteint, les circonstances dans lesquelles sont survenues ces blessures ou infirmités, les noms et adresses des personnes pouvant, les cas échéant, témoigner de ces circonstances; enfin le nom et l'adresse de l'employeur chez lequel il travaillait en dernier lieu;

2° un certificat du médecin traitant, indiquant la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités;

3° une attestation signée par lui et portant que l'incapacité dont il se prévaut n'a fait l'objet d'aucune déclaration ni enquête par application de la législation sur les accidents du travail, en vigueur dans l'un ou l'autre pays.

Si ces pièces ne sont pas produites par l'assuré, l'Administration italienne qui reçoit la demande doit en exiger la production.

Récépissé de la demande et de pièces visées ci-dessus est remis au demandeur par cette Administration qui commet un médecin à l'effet de visiter immédiatement l'intéressé. Ce médecin établit un certificat faisant connaitre la nature et les conséquences des blessures ou des infirmités et attestant, s'il y a lieu, l'incapacité absolue et permanente de travail.

L'Administration italienne transmet, dès réception du certificat, le dossier constitué comme il est dit ci-dessus en y joignant son avis personnel et motivé, au Ministre du travail de la République française, qui fait procéder, par son Administration, à l'instruction de l'affaire dans les formes en vigueur.

Art. 5.

En cas de demandes de liquidation de pension, pour se conformer aux principes fixés par l'alinéa *b* du § 3 de l'article 7 du Traité, les Administrations de chacun des deux pays procèdent d'abord à la liquidation théorique de la pension afin de déterminer le montant de l'allocation ou de la bonification de l'Etat, qui serait due aux intéressés pour l'ensemble des périodes de versements ou des périodes assimilées effectuées dans les deux pays.

Par périodes assimilées, on entend:

Au titre français:

1° pour les hommes, la durée effective du service militaire obligatoire accompli dans l'armée active française et le temps passé sous les drapeaux dans les armées françaises au cours de la guerre 1914-1918, qui, aux termes de la loi du 5 avril 1910 (art. 4 § 4 et 36 § 10) et des deux lois du 31 décembre 1915, comptent comme périodes d'assurance pour leur totalité;

2° pour les femmes, chaque naissance d'enfant constatée par déclaration faite à l'officier d'état civil, qui compte pour une année d'assurance dans les conditions prévues aux art. 4 § 4 et 36 § 10 de la loi du 5 avril 1910.

Au titre italien: dans les conditions prévues aux art. 6 et 37 du décret du 30 décembre 1923:

1° la durée du service militaire effectuè soit à titre volontaire, soit à titre obligatoire, dans l'armée italienne;

2° le temps de maladie, en Italie, jusqu'à concurrence d'une année au maximum.

Pour déterminer la part de l'allocation ou bonification à la charge de leur Etat, les Administrations compétentes réduisent le montant de l'allocation théorique visé au § 1 ci-dessus, dans la proportion du temps d'assurance écoulé sur leur propre territoire, évalué en tenant compte des indications qui précèdent.

Pour le calcul de l'allocation ou de la bonification de l'Etat prévue au § 4 dudit article 7 et pour l'application des dispositions du § 5 de ce même article, il ne sera pas tenu compte des variations du change, les deux monnaies étant considérées comme étant au pair l'une par rapport à l'autre.

Art. 6.

Pour l'établissement des droits des assurés visés à l'article 3 aux allocations et bonifications accordées par les deux Etats, soit en cas de retraite d'invalidité, soit en cas de retraite anticipée ou normale de vieillesse, l'Administration du pays saisi de la demande fait connaître directement à l'Administration correspondante de l'autre pays, la durée des périodes de versements, effectués par l'assuré sur son territoire.

Elle lui demande, en même temps:

1° de lui fournir cette même indication en ce qui la concerne;

2° de procéder, le cas échéant, à la liquidation des droits de l'assuré et à la répartition des charges entre les deux pays dans les conditions fixées par l'art. 7 ci-après.

Une fois en possession de ces renseignements, l'Administration du pays saisi de la demande procède, de son côté, dans les mêmes conditions, à la liquidation et à la répartition des charges. Elle adresse, le cas échéant, directement et sans délai, à l'Administration correspondante de l'autre pays, toutes observations qu'elle croirait utiles au sujet des reinseignements qu'elle lui a transmis.

Art. 7.

Dès que l'accord est intervenu entre les deux Administrations, chacune d'elles fait émettre un titre pour la part de pension (rente des versements et avantages de l'Etat) dont la charge lui incombe.

Le paiement des arrérages sera fait dans la monnaie du pays d'émission des titres.

Pour le paiement des pensions dues aux aussurés résidant dans le pays autre que celui de l'émission du titre, les organismes intéressés, par analogie avec les dispositions contenues dans l'accord franco-italien du 9 juin 1906, concernant la réparation des dommages résultant des accidents du travail, et notamment dans ses art. 4, 6 et 7, procéderont de la façon suivante, à moins que les intéressés ne costituent un mandataire verbal pour percevoir, dans le pays d'émission du titre, les arrérages de leur pension.

Les Caisses françaises auront la faculté de se libérer soit au moyen de mandats-poste internationaux adressés directement aux retraités, soit par l'intermédiaire de la Caisse nationale italienne des assurances sociales, qui, sur leur demande, devra procéder à leur lieu et place, au règlement des arrérages échus. Dans ce dernier cas, les Caisses françaises rembourseront trimestriellement à la Caisse nationale italienne les sommes dont elles lui seront redevables.

Les organismes italiens se libéreront des sommes qu'ils doivent à des assurés résidant en France, par l'envoi, aux ayants droit, de mandats-poste internationaux.

Chacune des Caisses des deux pays aura la faculté de se libérer de la part de rente dont la charge lui incombe, à l'exclusion, en ce qui concerne le Caisses françaises, soit des allocations et bonifications de l'Etat, soit des majorations ou allocations de la Caisse autonome des ouvriers mineurs, par le versement de la valeur en capital, fixée d'après la tarif en vigueur à la Caisse cédant au moment où le calcul est effectué; ce versement sera employé à constituer dans la Caisse cessionaire de l'autre pays la rente qui résultera du tarif en vigueur à cette Caisse au moment de la réception des fonds.

Quel que soit le mode adopté, les prix des mandats émis pour l'envoi, soit individuel des arrérages à un assuré, soit collectif des sommes dues à la Caisse nationale italienne des assurances sociales, pourront être mis, par les Caisses intéressées, à la charge des assurés.

Art. 8.

En cas de demandes d'allocations au décès, présentées par les ayants droit d'assurés (y compris les ouvriers mineurs) ayant effectué leurs versements alternativement sur le territoire des deux pays, il y a lieu de préciser en raison des différences qui existent entre les législations italienne et française:

1° que pour avoir droit à l'allocation au décès, au titre de la France, les assurés doivent avoir effectué des versements chaque année, soit en France, soit en Italie, depuis leur entrée dans l'assurance, et que le montant total des

versements effectués en France doit atteindre les 3/5 des versements réglementaires exigibles pour la période passée dans le pays;

2° que dans le cas de veuve avec enfants mineurs de 16 ans l'Etat italien liquidera au profit de la veuve la portion d'allocation qui lui revient en la calculant d'après le nombre des années de versements effectués, par le de cujus, sur son territoire.

L'Etat français liquidera au profit des enfants la portion d'allocation qui leur revient, calculée de la même façon.

Si le total des deux allocations ainsi liquidées calculé sur la base du change au pair, conformément au principe posé au dernier § de l'art. 5 ci-dessus, dépasse la somme allouée par la législation du pays où résident les ayants droit, il y aura lieu, pour chaque Etat, à une réduction proportionnelle à la durée de la période d'assurance passée sur son territoire;

3° que dans le cas d'enfants mineurs de 15 ans orphelins de père et mère, chaque Etat établira l'allocation qui leur est due, au prorata des années de versaments effectués sur son propre territoire et il y aura lieu, les cas échéant, à la réduction proportionnelle prévue au paragraphe précédent;

4° que dans le cas d'enfants orphelins de père et mère âgés de plus de 15 ans et de moins de 16, et dans le cas d'enfants mineurs de 16 ans, orphelins de mère assurée, lorsqu'un assuré de nationalité italienne ayant son domicilie en France, viendra à décéder, ses enfants pourront obtenir, s'ils habitent en France, et bien que la législation de leur pays d'origine ne prévoie aucun avantage pour eux, le bénéfice de l'allocation au décès au titre de la France. Dans ce cas, la charge en incombera exclusivement à l'Etat français;

5° que dans les autres cas, l'allocation de l'Etat prévue par l'une et l'autre des deux législations sera à charge de chaque pays, au prorata des années de versements effectués par le de cujus sur son territoire. La charge incombant à chacun d'eux sera calculée dans les conditions prévues par l'art. 5 ci-dessus, en ce qui concerne les pensions de vieillesse.

Art. 9.

Pour l'exécution des dispositions de l'article précédent, la procédure instituée par l'art. 5, en ce qui concerne les pensions de vieillesse, sera, le cas échéant, employée en vue de déterminer les droits des intéressés.

Quand l'accord sera établi entre les deux Administrations, chacune d'elles fera connaître aux bénéficiaires le montant de la partie de l'allocation dont la charge lui incombe. Les arrérages mensuels dus par un Etat et payables dans l'autre pays, seront envoyés aux ayants droit au moyen de mandats-poste internationaux dont les frais d'expédition seront à leur charge.

Ceux d'entre eux qui résident en Italie auront, en outre, la faculté de les percevoir par l'intermédiaire de la Caisse nationale des assurances sociales, si cet organisme consent à se charger de ces paiements.

Art. 10.

Les Administration et organismes des deux pays intéressés à l'exécution du présent arrangement, savoir:

Pour l'Italie, le Ministère de l'economie nationale (pour les affaires concernant les français assurés en Italie) et le Commissariat royal de l'émigration (pour les affaires concernant les italiens assurés en France) d'une part, et la Caisse nationale des assurances sociales, d'autre part;

Pour la France, le Ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociale, d'une part, et la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse et les autres Caisses d'assurances créées pour l'application de la loi du 5 avril 1910 modifiée, ainsi que la Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, d'autre part,

correspondent directement entre eux:

1° pour la transmission éventuelle des renseignements relatif aux comptes d'assurances des assurés qui passeront d'un pays dans l'autre;

2° pour l'établissement du montant des avantages de l'Etat à conférer aux assurés ou à leurs ayants droit;

3° pour l'examen de toutes les réclamations que les intéressés présenteraient à ce sujet;

4° pour le règlement de toutes difficultés que pourrait soulever l'application des présentes dispositions.

Les correspondances ainsi échangées entre les Administrations et les Caisses françaises et italiennes seront en principe rédigées en langue française.

Art. 11.

En cas de dénonciation du Traité de travail les stipulations visées par l'art. 7 dudit Traité et celles du présent arrangement resteront applicables à l'égard des assurés et des ayants cause dont les droits à la retraite ou à l'allocation seront nés avant la date à laquelle le Traité susdit cessera d'être en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement.

Faite en double à Rome, le 22 mai 1924.

G. De Michelis. — O. Picquenard.
L. Marolla. — Navailles.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
Mussolini.

Numero di pubblicazione 676.

REGIO DECRETO, 18 gennaio 1925, n. 403.

Sistemazione della gente di mare della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322; 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Visto il Codice per la marina mercantile ed il regolamento per la esecuzione di esso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con quelli per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi ai territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322; 19 dicembre 1920, n. 1778, e R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

a) i capi I, II, V, VI, XIII del titolo II e il capo IV del titolo III (parte prima) del Codice per la marina mer-

cantile approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2ª), con le modificazioni ed aggiunte di cui alla legge 11 aprile 1886, n. 3781;

b) i capi I, II, III, IV, V, VI, XXII del titolo II e capo VI del titolo III del regolamento marittimo approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª), con le modificazioni ed aggiunte di cui ai Regi decreti 17 ottobre 1889, n. 6497; 7 novembre 1889, n. 6514; 29 settembre 1895, n. 640; 25 agosto 1913, n. 1077;

c) le altre disposizioni contenute nel Codice e nel regolamento suddetti, o in altre leggi e decreti in quanto abbiano attinenza con le materie di cui alle precedenti lettere a) e b) nonchè le disposizioni in genere portanti sanzioni penali e disciplinari relative a tali materie;

d) tutte le altre disposizioni modificatrici e integratrici di quelle indicate alle lettere a), b), c) del presente articolo.

Art. 2.

Agli effetti delle disposizioni di cui al precedente articolo sono ritenuti validi i titoli di studio conseguiti nelle accademie o scuole di studi nautici delle nuove Provincie in quanto abbiano avuto riconoscimento ufficiale al tempo in cui vennero rilasciati.

Per gli stessi effetti viene riconosciuta come compiuta su navi nazionali la navigazione acquistata su navi mercantili austro-ungariche e sulle navi della I. R. marina austro-ungarica anteriormente al 3 novembre 1918.

Art. 3.

All'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, salvo quanto è disposto dai successivi articoli, le corrispondenti disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti della legislazione austro-ungarica:

a) ordinanza del 1° marzo 1902 (B. L. I. n. 45);

b) ordinanza del 12 luglio 1906 (B. L. I. n. 160);

c) ordinanza del 15 luglio 1891 (B. L. I. n. 108), per la parte ancora vigente;

d) legge 7 maggio 1879 (B. L. I. n. 65), per la parte che si riferisce ai limiti e alle categorie di navigazione marittima nonchè all'esercizio dei gradi marittimi;

e) ordinanza 1° ottobre 1879 (B. L. I. n. 122), per la parte che si riferisce alle materie di cui alla lettera d);

f) paragrafi 31, 32, 33 della ordinanza 19 agosto 1912 (B. L. I. n. 170);

g) capo V dell'ordinanza 5 dicembre 1884 (B. L. I. numero 188);

h) ordinanza del r. ung. Ministero del commercio d. d. 1° marzo 1902, n. 10479, concernente le qualifiche dei marittimi mercantili ungheresi;

i) ordinanza del r. ung. Ministero del commercio d. d. 15 aprile 1901, n. 23485 (modificata con le ordinanze d. d. 7 aprile 1903, n. 2153, d. d. 17 ottobre 1905, n. 68707, e d. d. 24 giugno 1910, n. 35402), riguardante la qualificazione del personale di macchina e caldaie installate a bordo di piroscafi e di galleggianti;

k) tutte quelle altre leggi, ordinanze o disposizioni del cessato regime che in qualunque modo regolino le stesse materie contemplate dalle disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 4.

Coloro che all'entrata in vigore del presente decreto abbiano raggiunto le condizioni prescritte dalla legislazione del cessato regime pel conseguimento di decreti di qualifica e di abilitazione potranno chiedere, se cittadini italiani, la patente o il certificato corrispondente giusta l'equipollenza stabilita dal successivo art. 5.

Per l'esercizio di tale facoltà come pure di quella di chiedere lo scambio di gradi o qualifiche conseguiti sotto il cessato regime, e comunque in virtù della legislazione austro-ungherese, il termine previsto dall'art. 6 del R. decreto 22 aprile 1923, n 1050, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Trascorsi però 6 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto nessuno potrà esercitare le funzioni inerenti al grado o alla qualifica conseguite sotto il cessato regime o comunque in virtù della legislazione austro-ungherese se prima non abbia chiesto lo scambio del proprio titolo.

Art. 5.

I gradi conseguiti nella Marina mercantile austro-ungherese sono riconosciuti agli effetti dell'articolo precedente, con le seguenti parificazioni:

a) capitani a lungo corso pari a capitani di lungo corso;

b) tenenti e direttori al grande cabotaggio pari a capitani di grande cabotaggio;

c) direttori al piccolo cabotaggio pari a marinai autorizzati al piccolo traffico della costa;

d) macchinisti di 1ª classe pari a macchinisti in 1ª;

e) macchinisti di 2ª classe pari a macchinisti in 2ª;

f) macchinisti portuali o fuochisti autorizzati pari a fuochisti autorizzati;

g) costruttori navali pari a costruttori navali di 1ª classe.

I macchinisti di 2ª classe, scambiando il loro decreto di abilitazione con la patente di macchinisti in 2ª, conserveranno la facoltà di dirigere macchine a vapore marine di forza non superiore a 1000 cavalli indicati.

I direttori al piccolo cabotaggio, scambiando il loro titolo con quello di marinaro autorizzato al piccolo traffico della costa, conserveranno, quando navighino entro i limiti che erano ad essi consentiti dalla legislazione austro-ungarica, le maggiori facoltà riconosciute dalla stessa riguardo alla portata delle navi.

Art. 6.

Dalla entrata in vigore del presente decreto nessun esame per il conseguimento della qualifica di macchinista di 3ª classe, potrà più essere dato, salvo quanto è disposto dal successivo art. 7.

Agli attuali macchinisti di 3ª classe sarà rilasciato dalla Direzione marittima di Trieste o di Fiume, a seconda della loro pertinenza, un certificato provvisorio di macchinista, valevole soltanto per la durata di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, per imbarcare in sottordine al servizio di macchina su piroscafi da 3° macchinista in poi alla direzione di macchine di potenza massima di 150 cavalli indicati o dei rimorchiatori.

Entro tale termine di sette anni, nel mese di settembre di ogni anno, sarà tenuta presso le Direzioni marittime di Trieste e di Fiume una sessione di esami per la promozione da macchinista di 3ª classe a macchinista di 2ª e da macchinista di 2ª classe a macchinista di 1ª secondo le norme per tali esami stabilite dalla ordinanza austro-ungarica 12 luglio 1906 (B. L. I. n. 160), o dalle disposizioni del Governo marittimo di Fiume a seconda che si tratti di appartenenti alla Direzione marittima di Trieste o a quella di Fiume.

Ai macchinisti di 3ª classe che entro il periodo sopra indicato non avessero conseguita la promozione a macchinista di 2ª, potrà, a richiesta, essere conferita la qualifica di fuochista autorizzato.

Art. 7.

Gli aspiranti macchinisti che all'entrata in vigore del presente decreto avranno conseguita la licenza dalla Scuola o dall'Istituto industriale di Trieste, saranno ammessi, nel

settembre 1925, ad una unica sessione straordinaria di esami per il conseguimento del titolo di macchinista di 3ª classe secondo le norme fissate dalla ordinanza del 12 luglio 1906 (B. L. I. n. 160), purchè a tale epoca posseggano tutti i requisiti voluti dalla suddetta ordinanza.

Coloro che conseguiranno la qualifica di macchinista di 3ª classe in base alle prescrizioni del paragrafo precedente potranno, entro il termine fissato dall'art. 6, essere ammessi con le norme prescritte, agli esami di promozione di cui al detto articolo.

A coloro che in tale periodo di tempo non conseguiranno la classe superiore, sarà definitivamente scambiata la qualifica di macchinista di 3ª con quella di fuochista autorizzato.

Art. 8.

Per le altre autorizzazioni e qualifiche non espressamente indicate negli articoli precedenti sarà provveduto secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

E' autorizzato, per l'anno scolastico 1924-25 soltanto, il ripristino presso il Regio istituto nautico di Fiume, di un corso per la qualifica di macchinista navale di 3ª classe, da svolgersi secondo il regolamento e gli speciali programmi ed orari emanati dal Regio governo marittimo di Fiume il 19 settembre 1921.

Art. 10.

A tale corso saranno ammessi i cittadini della provincia del Carnaro i quali, alla entrata in vigore del presente decreto, si troveranno in possesso dei requisiti di tirocinio meccanico e di navigazione prescritti dalla cessata legislazione.

I provenienti dal corso suddetto, i quali avranno conseguito la qualifica di macchinista di 3ª classe, potranno, entro il termine di 7 anni dalla conseguita qualifica, essere ammessi, presso la Direzione marittima di Fiume, agli esami per la promozione da macchinista di 3ª a macchinista di 2ª e da macchinista di 2ª a macchinista di 1ª secondo le norme per tali esami stabilite dalla cessata legislazione.

Vale anche per essi, qualora non conseguissero entro il suaccennato periodo la promozione a macchinista di 2ª classe, il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 6.

La tassa d'ammissione al corso è fissata in L. 100 per ciascun alunno.

Art. 11.

Sui fondi di cui dispone la Regia prefettura del Carnaro, sarà prelevata la somma di L. 5000, nei limiti della quale sarà provveduto per le spese materiali del corso e per il compenso dovuto agli insegnanti che sarà determinato caso per caso dal Ministero della marina tenendo conto del lavoro e della materia insegnata.

Art. 12.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 677.

REGIO DECRETO 26 marzo 1925, n. 406.

Nomina del liquidatore dell'Istituto romano dei consumi, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1915, n. 778, che erige in Ente morale l'Istituto romano dei consumi, in Roma;

Viste le deliberazioni 4 e 24 ottobre 1923 con le quali il Consiglio d'amministrazione deliberava lo scioglimento dell'Istituto stesso e ne nominava i liquidatori;

Vista la lettera 27 dicembre 1924 con la quale il Comitato dei liquidatori propone che il prosieguo della liquidazione venga affidato ad un Commissario governativo;

Ritenuta la opportunità di rendere più spedita la liquidazione predetta affidandola ad un Regio commissario;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'avvocato Giacomo Fino è nominato liquidatore dell'Istituto romano dei consumi, avente sede in Roma, in sostituzione dell'attuale Comitato di liquidatori, col compito di provvedere agli ulteriori atti di liquidazione dell'Istituto, a termine dell'articolo 15 dello statuto dell'Ente, approvato con R. decreto 16 settembre 1917, n. 1556.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 678.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 418.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 ed autorizzazione di spesa straordinaria per il Sindacato bancario per la penetrazione italiana in Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 3,000,000 da erogare a favore del Sindacato bancario industriale istituito per la penetrazione italiana in Oriente.

Detta somma verrà inscritta con decreti del Ministro per le finanze, ripartitamente in ragione di un milione per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1924-25 al 1926-27, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Sono autorizzate le assegnazioni di L. 1,597,500 e di lire 2,470,000, quali spese a carico dello Stato per la vigilanza della cinta daziaria del comune di Palermo, rispettivamente pei periodi dal 1° febbraio al 30 giugno 1924, e dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.

Tali somme vengono inscritte ai capitoli numeri 276-*quater* e 276-*quinquies* compresi nella tabella di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 89. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1924-25.

In aumento:

Cap. n. 95 (modificata la denominazione). — Diritti ed emolumenti catastali esclusi il diritto di scritturazione ed il diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed il terzo dei diritti catastali di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, e la metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102.

Cap. n. 98 (modificata la denomin.). — Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 (R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357) e metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102.

Cap. n. 359-bis (nuovo). — Somma corrispondente alle spese per la vigilanza della cinta daziaria del comune di Palermo, a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, e dell'art. 2 del R. decreto 26 dicembre 1924, n. 2100 . . . . . L. 2,470,000

In diminuzione:

Cap. n. 359 (modificata la denominaz.). — Quota del prodotto lordo, del dazio consumo di Palermo corrispondente all'ammontare complessivo della spesa per la gestione tenuta direttamente dallo Stato sino al 31 dicembre 1924 e prorogata sino al 31 dicembre 1925 . L. 2,470,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

IN CONTO COMPETENZA.

In aumento:

Cap. n. 11 (modificata la denominazione). — Interessi di buoni del Tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505; interessi di buoni del Tesoro settennali di cui ai Regi decreti 30 dicembre 1920, n. 1723; 8 settembre 1921, n. 1250, e 19 febbraio 1922, n. 560; interessi di buoni del tesoro novennali di cui alla legge 6 luglio 1922, n. 915; premi sorteggiati e spese per provvigione, collocamento e distribuzione di buoni ed altre accessorie e premi per l'estinzione anticipata di buoni poliennali convertiti in obbligazioni del debito redimibile 4.75 per cento (spesa obbligatoria).

Cap. n. 11-bis (nuovo). — Compenso agli uffici postali ed altre spese per il collocamento delle obbligazioni 4.75 per cento . . . . L. 100,000

Cap. n. 56. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . » 50,000

Cap. n. 56-bis. — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . » 100,000

Cap. n. 57-bis. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Consulta araldica . . . » 8,500

Cap. n. 58. — Spese pel servizio araldico . . . » 15,000

Cap. n. 59. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta . . . . » 300,000

Cap. n. 60-bis. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti della Commissione suprema di difesa . . . . » 20,000

Cap. n. 62-quater. — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamento di locali per i Comandi. Indennità agli ufficiali, ecc. (Milizia volontaria sicurezza nazionale) . . . . » 389,000

Cap. n. 66. — Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie . . . . » 5,000

Cap. n. 70. — Spese di manutenzione ordinaria, ecc. del Palazzo delle finanze, ecc. . . . . . . » 230,000

Cap. n. 72. — Retribuzione al personale avventizio delle Ragionerie centrali . . . . . . » 30,000

Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocature) . . . . » 30,000

Cap. n. 80. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Intendenze) . . . . » 100,000

Cap. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro, ecc. . . . . . . » 70,000

Cap. n. 86. — Spese pei servizi del tesoro . . » 1,000,000

Cap. n. 92-bis (nuovo). — Indennità di missione e premi di operosità e rendimento ai funzionari addetti al servizio informazioni e spese varie inerenti al servizio medesimo . . . . » 10,000

Cap. n. 93. — Spese inerenti al servizio di vigilanza sugli istituti di emissione . . . . » 1,000

Cap. n. 94. — Allestimento dei titoli del debito pubblico, ecc. . . . . » 5,000

Cap. n. 100. — Mercedi al personale straordinario adibito alla Cassa speciale, ecc. . . . . . » 5,000

Cap. n. 103. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc. . » 1,000,000

Cap. n. 104 (modificata la denominazione). — Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendente dalla Direzione generale del personale (uffici direttivi escluso il lotto) dalla Direzione generale del tesoro, dalla Ragioneria generale e dalla Corte dei conti ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli

impiegati o agenti morti in servizio; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Direzione generale del personale e dei servizi speciali (uffici direttivi escluso il lotto) dalla Ragioneria generale, escluse le Ragionerie centrali, e dall'Avvocatura generale erariale . . . . . L. 80,000

Cap. n. 104-bis (nuovo). — Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori del tesoro, per missioni compiute nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione . . . . . » 60,000

Cap. n. 105. — Sussidi ad impiegati già appartenenti, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 106. — Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc. . . . . » 145,000

Cap. n. 113. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 5,760,000

Cap. n. 119. — Sussidi ai lavoranti di zecca ecc. . » 2,500

Cap. n. 133. — Indennità di missione, di tramutamento, ecc. (Catasto). . . . . » 400,000

Cap. n. 134. — Indennità di missione e indennità di disagiata residenza, ecc. (idem). . . . . . » 100,000

Cap. n. 138. — Acquisto di strumenti, carta da disegno, ecc. (idem). . . . . » 100,000

Cap. n. 139. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 140. — Indennità di tramutamento, ecc. (idem) . . . . » 50,000

Cap. n. 141. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 144 (modificata la denominazione). — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la tassa di bollo sugli scambi; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme ricuperate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie, rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi e canone al Ministero stesso per il rilascio di speciali attestazioni ai mittenti di vaglia postali emessi per pagamento di tasse scolastiche o per concessioni governative; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione (spesa obbligatoria). (Demanio).

Cap. n. 147. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati (Demanio) . . . . » 200,000

Cap. n. 148. — Indennità di tramutamento, ecc. (Demanio) . . . . » 75,000

Cap. n. 149. — Indennità di giro e d'ufficio, ecc. (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 151. — Assegni fissi per spese d'ufficio (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 152. — Fitto di locali (idem) . . . . . » 400,000

Cap. n. 155. — Premi a funzionari di pubblica sicurezza, ecc. (idem) . . . . » 10,000

Cap. n. 166. — Spese per il personale avventizio, salariato, ecc. (idem) . . . . » 80,000

Cap. n. 169. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc. (idem). . . . . . » 280,000

Cap. n. 178. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione, ecc. (idem) . . . . » 600,000

Cap. n. 184-bis. — Sussidi agli agenti di custodia delle proprietà demaniali ed ai loro superstiti (Demanio-Provveditorato) . . . . » 5,000

Cap. n 189. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc. (idem) . » 1,200,000

Cap. n. 196 (modificata la denominazione). — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporto e facchinaggio; acquisto e manutenzione di macchinari, mobili e suppellettili, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature diverse. (Provveditorato) . . . . » 1,020,000

Cap. n. 197. — Spese per registri, moduli, ecc. (idem) . . . . » 3,300,000

Cap. n. 198. — Spese per le automobili pei servizi centrali (idem) . . . . » 120,000

Cap. n. 201. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (idem) . . . . » 30,000

Cap. n. 206. — Indennità di missione e di trasloco ecc. (Imposte dirette) . . . . » 270,000

Cap. n. 207. — Assegni fissi per spese d'ufficio (idem) . . . . » 90,000

Cap. n. 208. — Spese per la sistemazione dei locali (idem) . . . . » 50,000

Cap. n. 209. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali (idm). L. 10,000

Cap. n. 210 (modificata la denominazione). — Diritto di scritturazione e diritto fisso stabiliti in aggiunta ai diritti catastali dall'art. 2 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 18, ed un terzo dei diritti catastali sui certificati, copie ed estratti richiesti con urgenza di cui all'art. 3 del decreto medesimo, ed una metà del diritto fisso di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2102, devoluti al personale delle agenzie delle imposte.

Cap. n. 211. — Spese e premi ad estranei pel servizio di accertamento, ecc. (idem). . . . . . » 100,000

Cap. n. 221. — Premi di rafferma ai sottufficiali, ecc. (Guardie di finanza) . . . . » 1,000,000

Cap. n. 225. — Casermaggio, materiali, illuminazione, ecc. (idem) . . . . » 400,000

Cap. n. 227. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità, ecc. (idem) . . . . » 50,000

Cap. n. 228. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. (idem) . . . . » 200,000

Cap. n. 230. — Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, ecc. (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 231. — Pagamento ai Ministeri della guerra, ecc. (idem) . . . . » 30,000

Cap. n. 237. — Indennità di tramutamento al personale civile, ecc. (Dogane) . . . . » 20,000

Cap. n. 258. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (idem) . . . . » 30,000

Cap. n. 261. — Acquisto delle materie prime, ecc. (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 272. — Fitto di locali (idem) . . . . . » 100,000

Cap. n. 276-quater (nuovo). — Somma corrispondente alle spese per la vigilanza della cinta daziaria del comune di Palermo dal 1° febbraio al 30 giugno 1924, da restare a carico dello Stato ai sensi dell'art. 3 del R decreto 16 dicembre 1923, n. 2720 (Dazio consumo) » 1,597,500

Cap. n. 276-quinquies (nuovo) — Somma corrispondente alle spese per la vigilanza della cinta daziaria del comune di Palermo, dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, da restare a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, e dell'art. 2 del R. decreto 26 dicembre 1924, n. 2100 (idem) » 2,470,000

Cap. n. 284. — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Monopoli) . . . . » 1,000,000

Cap. n. 292. — Acquisto, nolo e riparazioni di macchine, ecc. (idem) . . . . » 200,000

Cap. n. 293. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (idem) . . . . » 9,000

Cap. n. 294 (modificata la denominazione). — Manutenzione, adattamento, miglioramento e ampliamento dei fabbricati in servizio della azienda dei tabacchi. — Canoni, contributi e spese per costruzioni, adattamento, manutenzione di aree e strade di accesso, canali e fogne annesse od in uso agli edifici dell'azienda dei tabacchi (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 295. — Fitto di locali, ecc. (idem) . . . . » 100,000

Cap. n. 297-bis (nuovo). — Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto (idem) . . . . » 25,000

Cap. n. 301. — Indennità ai rivenditori di generi di privativa, ecc. (idem) . . . . » 150,000

Cap. n. 310. — Spese inerenti ai servizi dei magazzini di deposito, ecc. (idem) . . . . » 200,000

Cap. n. 317 (modificata la denominazione). — Indennità di missione per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, pietrine focaie e di fiammiferi, ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio delle privative e spese inerenti la vigilanza stessa (idm).

Cap. n. 319. — Spese permanenti e transitorie occorrenti alla gestione del chinino (idem) . . . » 100,000

Cap. n. 377. — Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 382-quater. — Canoni dovuti al Ministero delle comunicazioni per la corrispondenza in franchigia dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra . . . . » 70,000

Cap. n. 429-septies (nuovo). — Medaglie di presenza e indennità ai componenti la Commissione per lo studio dei problemi attinenti ai rapporti fondamentali tra lo Stato e tutte le forze che esso deve contenere e garantire. — Premi di operosità e di rendimento

al personale di Segreteria — Spese diverse attinenti al funzionamento della Commissione e della Segreteria (decreto Presidenziale 31 gennaio 1925) . . . L. 50,000
Cap. n. 431-bis. — Spese per i servizi civili nella provincia del Carnaro . . . . » 1,000,000
Cap. n. 434. — Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti, ecc. (Stralcio terre liberate) . . . . » 4,000,000
Cap. n. 440. — Spese per il funzionamento dei collegi arbitrali, ecc. . . . . » 30,000
Cap. n. 452-bis. — Spese per la formazione del nuovo catasto nelle Provincie toscane . . . . » 150,000
Cap. n. 474. — Pensioni privilegiate di guerra, ecc. » 1,000,000
Cap. n. 475. — Assegni per una sola volta ai militari, ecc. (Pensioni di guerra) . . . . . » 2,000,000
Cap. n. 476. — Pensioni a titolo di risarcimento, ecc. (idem) . . . . » 2,000,000
Cap. n. 477. — Assegni d'invalidità, assegni alimentari, ecc. (idem) . . . . » 5,000,000
Cap. n. 480. — Sussidi agli impiegati di ruolo, ecc. (idem) . . . . » 20,000
Cap. n. 483 (modificata la denominazione). — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato art. 57 — Indennità di viaggio e di trasferta ai richiedenti pensioni di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai predetti articoli 56 e 57 — Spese per visite mediche all'estero (idem) . . . » 1,500,000
Cap. n. 681 (aggiunto). — Spese varie esclusi i compensi di lavoro straordinario per il servizio di risarcimenti, ecc. (in conto competenza) . . . . . » 200,000
Cap. n. 715 (aggiunto). — Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache, ecc. (in conto competenza) . . . . . . » 50,000
Cap. 757 (aggiunto). — Fondo per assegni di cointeressenza al personale delle varie categorie, ecc. (in conto competenza) . . . . » 3,500
Cap. n. 937 (aggiunto). — Indennizzo al personale operaio avventizio, ecc. (in conto competenza) . . . » 20,000

Totale degli aumenti . . . L. 43,631,000

Diminuzione:

Cap. n. 8. — Interessi di buoni del tesoro ordinari, ecc. . . . . L. 23,637,000
Cap. n. 60. — Spese pel funzionamento della Commissione di difesa militare, ecc. . . . . . » 20,000
Cap. n. 62-quinquies. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. . . . . » 400,000
Cap. n. 77. — Personale di ruolo del cessato regime, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 135. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 125,000
Cap. n. 184. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio, ecc. . » 5,000
Cap. n. 220. — Stipendi, paghe, indennità fisse ed eventuali, ecc. . . . . » 2,000,000
Cap. n. 278-bis. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 285. — Paghe e soprassoldi per incarichi, ecc. . . . . » 4,000,000
Cap. n. 286. — Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali, ecc. . . . . » 120,000
Cap. n. 291. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. » 14,000
Cap. n. 297 (modificata la denominazione). — Spese di gestione per l'esercizio diretto delle rivendite di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (spesa d'ordine) » 25,000
Cap. n. 299. — Paghe e soprassoldi per incarichi, ecc. » 1,300,000
Cap. n. 304. — Compera dei sali . . . . . . » 700,000
Cap. n. 311. — Spese inerenti ai servizi degli uffici di vendita e delle rivendite per adattamento, manutenzione, ecc. . . . . L. 40,000
Cap. n. 312. — Assegni fissi per spese d'ufficio, per i magazzini di deposito, ecc. . . . . . . » 20,000
Cap. n. 315. — Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito, ecc. . . . » 20,000
Cap. n. 316. — Acquisto, perizia, condizionatura e trasporto delle pietrine focaie, ecc. . . . . . L. 300,000
Cap. n. 361. — Interessi passivi nella misura dell'1.50 per cento da corrispondersi alla Banca d'Italia, ecc. » 1,000,000
Cap. n. 370 — Spese per dazi doganali e trasporti inerenti ai risarcimenti, ecc. . . . . . . » 200,000
Cap. n. 372. — Assegnazione al comune di Venezia, ecc. . . . . » 125,000
Cap. n. 397. — Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati, ecc. » 40,000
Cap. n. 400. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni da essa fatte, ecc. . . . » 10,000
Cap. n. 404. — Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortamento di mutui della Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 50,000
Cap. n. 406. — Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti, ecc. . » 100,000
Cap. n. 408. — Contributo dello Stato nel pagamento, ecc. . . . . » 150,000
Cap. n. 431. — Saldi in contanti dell'indennità, ecc. » 7,000,000
Cap. n. 463. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi, ecc. . . . . » 1,080,000
Cap. n. 465. — Assegni e sussidi mensili di licenziamento, ecc. . . . . » 15,000
Cap. n. 482. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici, ecc. . . . . » 20,000
Cap. n. 514. — Somma necessaria per anticipi alle Commissioni internazionali, ecc. . . . . . . » 500,000

Totale delle diminuzioni . . . L. 43,331,000

IN CONTO RESIDUI.

In aumento:

Cap. n. 658 (aggiunto). — Spese d'ufficio (Intendenza di finanza, ecc.). . . . . L. 5,058.95
Cap. n. 830 (aggiunto). — Acquisti eventuali di stabili . . . . » 775,000 —
Cap. n. 960-bis (nuovo aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento per la gestione ed il controllo delle rivendite di Stato dei tabacchi nazionali ed esteri in esercizio diretto . . . . » 24,192.75

L. 804,251.70

In diminuzione:

Cap. n. 297. — Spese e premi di gestione e di controllo per l'esercizio diretto delle rivendite, ecc. . L. 24,192.75
Cap. n. 843 (aggiunto). — Spese d'ufficio delle agenzie dell'imposta, ecc. . . . . » 5,058.95
Cap. n. 904 (aggiunto). — Costruzione, ampliamento e sistemazione di fabbricati, ecc. . . . . . » 775,000 —

L. 804,251.70

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 679.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **419.**

Variazioni al bilancio del fondo di massa della Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B*, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 90. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del fondo di massa del corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Cap. n. 4. — Quote di multe dovute alla massa sul prodotto delle contravvenzioni e quote differenziali attribuite alla massa, ecc.	+ L.	125,000
Cap. n. 7. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del corpo	+ »	5,250,000
Totale	+ L.	5,375,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del fondo massa del corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Cap. n. 4. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa, ecc.	+ L.	5,000,000
Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti per lavori nell'interesse dell'Amministrazione della massa	+ »	25,000
Cap. n. 13. — Spese varie per misure profilattiche ed igieniche a carico della massa del corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta dal servizio ecc.	+ »	100,000
Cap. n. 15. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ »	250,000
Totale	+ L.	5,375,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 680.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 420.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al conto della competenza di ciascuno dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è inscritta la somma di L. 5,000,000.

Entrata — Cap. n. 315-ter: « Somma da somministrare al tesoro dello Stato, fino all'ammontare di L. 20,000,000, dalla Cassa depositi e prestiti per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario, ecc. ».

Spesa — Ministero delle finanze - Cap. n. 1003 (aggiunto): « Somma da anticipare alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ecc. ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 681.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 421.

Autorizzazione di spesa straordinaria per acquisto di azioni della Raffineria olii minerali di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 5,051,000 per provvedere all'acquisto di n. 12.251 nuove azioni della Società anonima Raffineria olii minerali di Fiume.

Tale somma viene inscritta nella categoria III — Movimento di capitali — dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-

1925, sotto la nuova rubrica « Spese diverse » al capitolo di nuova istituzione n. 535-*bis* « Acquisto di n. 12.251 nuove azioni della Società anonima Raffineria olii minerali di Fiume ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 92. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 682.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 423.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25 è aumentato delle somme per ciascuno di essi indicato:

Cap. n. 3. — Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	L.	80,000
Cap. n. 28. — Istituto geografico militare, ecc.	»	40,000
Cap. n. 30. — Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare, ecc.	»	2,000
Cap. n. 31. — Corredo alle truppe, ecc.	»	110,000
Cap. n. 32. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	40,000
Cap. n. 34. — Casermaggio e combustibili, ecc.	»	40,000
Cap. n. 36. — Servizi di rimonta, ecc.	»	15,000
Cap. n. 37. — Allestimento, manutenzione, ecc.	»	2,370,000
Cap. n. 38. — Spese per manutenzione, ecc.	»	160,000
Cap. n. 39. — Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	110,000
Cap. n. 40. — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione di autoveicoli, ecc.	»	33,000
In totale	L.	3,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 94. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 683.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 424.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 9. — Sussidi ad ex militari, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 11. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	100,000
Cap. n. 37. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 41 (modificata la denominazione). — Servizio chimico militare; spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra; assegni a personali tecnici destinati al servizio chimico militare.		
Cap. n. 51. — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	400,000
Cap. n. 61 (modificata la denominazione). — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale per la parte a carico dello Stato; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e della Scuola tecnica di polizia, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato.		
Totale degli aumenti	L.	3,550,000

In diminuzione:

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in attività di servizio	L.	50,000
Cap. n. 27. — Spese di funzionamento delle scuole, ecc.	»	200,000
Cap. n. 63. — Fondo a disposizione, ecc.	»	300,000
Totale delle diminuzioni	L.	550,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 95. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **684.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **422.**

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, per contributo dello Stato nelle spese del Congresso per le agenzie telegrafiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2073;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 56: « Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 100,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 93. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **685.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **425.**

Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 88,000,000 per spese relative alla sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.

Detta somma viene iscritta per L. 5,000,000 al capitolo di nuova istituzione n. 69-*bis*: « Provviste di generi e materiali, lavorazioni, acquisti di immobili, spese varie per la costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare » della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25, e per le residuali L. 83,000,000 sarà stanziata negli esercizi dal 1925-26 al 1928-29, secondo il seguente riparto:

Esercizio	finanziario	1925-26	L.	15,000,000
»	»	1926-27	»	30,000,000
»	»	1927-28	»	25,000,000
»	»	1928-29	»	13,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 96. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **686.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. **409.**

Istituzione in Genova di una sezione distaccata della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sul nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Genova una sezione distaccata della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Torino col compito di provvedere alla conservazione e alla tutela del patrimonio monumentale della Liguria.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 687.

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. 410.

Istituzione in Pisa di una sezione distaccata della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sul nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Pisa una sezione distaccata della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Firenze col compito di provvedere alla conservazione e alla tutela del patrimonio monumentale della provincia di Pisa.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 688.

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. 411.

Istituzione in Ravenna di una sezione distaccata della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sul nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Ravenna una sezione distaccata della Soprintendenza all'arte medioevale e moderna di Bologna col compito di provvedere alla conservazione e alla tutela del patrimonio monumentale ed artistico della provincia di Ravenna.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il resente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 85. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 689.

REGIO DECRETO 1° marzo 1925, n. 412.

Istituzione in Palermo di una sezione distaccata della Soprintendenza alle antichità di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sul nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituita in Palermo una sezione distaccata della Soprintendenza alle antichità di Siracusa, col compito di provvedere alla conservazione e alla tutela del patrimonio archeologico delle provincie di Palermo, Trapani e Girgenti.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 86. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1925.

Riduzione della circolazione dei biglietti di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1925, n. 161541, col quale la circolazione effettiva dei biglietti da L. 5, 10 e 25 è stata ridotta a L. 2,300,000,000;

Riconosciuta l'opportunità di ridurre ulteriormente tale circolazione;

Determina:

Durante il mese di aprile 1925 l'ammontare complessivo dei biglietti di Stato da L. 5, 10 e 25 effettivamente in circolazione, dovrà essere ridotto di L. 200,000,000, e cioè di L. 50,000,000 rispettivamente pei biglietti da L. 5 e 10 e di L. 100,000,000 pei biglietti da L. 25.

Conseguentemente al 30 aprile 1925 il relativo reparto dovrà risultare come segue:

Biglietti da L. 5 . . .	L.	850,000,000
» » » 10 . . .	»	850,000,000
» » » 25 . . .	»	400,000,000
Totale . .	L.	2,100,000,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1925.
Tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto del 9 aprile 1925, n. 426;
Visto i decreti Ministeriali n. 1390 del 3 marzo 1921, e n. 5120 del 28 settembre 1922;
Visto il decreto Ministeriale n. 1459 del 12 aprile 1923, che stabilisce i tipi e condizionamenti di fiammiferi da confezionare per il consumo nell'interno del Regno;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 20 aprile 1925 la tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi viene stabilita come appresso:

Fiammiferi di cera:

per ogni scatola del tipo 8, 8-*bis*, 9, 9-*bis* e 10 di cartone o di legno contenente 100 cerini, L. 0.50.

Fiammiferi paraffinati:

per ogni bustina di paraffinati (Minerva) contenente 28 legnetti, L. 0.30;
per ogni scatola contenente 200 fiammiferi uso camera, L. 1.50;
per ogni scatola contenente 30 fiammiferi controvento, L. 1;
per ogni scatola contenente 50 fiammiferi di tipo svedese, L. 0.25.

Fiammiferi solforati:

per ogni astuccio, busta o gamella dei tipi nn. 8 e 9 contenente ognuna 100 fiammiferi solforati, L. 0.20.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Tornolo, Afragola, Castelletto d'Orba, Oreno e Concorezzo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il R. decreto 15 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Tornolo;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha potuto ancora portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Tornolo è prorogato di tre mesi.

Parma, addì 15 aprile 1925.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Veduto il R. decreto 21 dicembre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Afragola;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale ed il riordinamento dei pubblici servizi;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Afragola, è prorogato di tre mesi.

Napoli, addì 13 aprile 1925.

Il Prefetto: CASTELLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Veduto il R. decreto 8 gennaio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Castelletto d'Orba;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario che assunse il proprio ufficio il giorno 25 gennaio 1925, non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castelletto d'Orba, è prorogato di tre mesi.

Alessandria, addì 6 aprile 1925.

Il Prefetto: REGARD.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ritenuto che con R. decreto 8 gennaio 1925 fu sciolto il Consiglio comunale di Oreno e nominato Regio commissario straordinario il col. cav. Cesare De Cesaris;

Ritenuto che i poteri del Regio commissario decorrono dal 21 gennaio u. s., per modo che il 20 aprile corrente scadranno i primi tre mesi di gestione straordinaria;

Considerato che non tutti i problemi amministrativi possono considerarsi risoluti, e che a prescindere da ciò le speciali condizioni dell'ambiente locale non consentono di procedere, per ora, alla ricostituzione dell'Amministrazione comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Oreno è prorogato di tre mesi con decorrenza dal 21 aprile 1925.

Milano, addì 10 aprile 1925.

Il Prefetto: PERICOLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ritenuto che con R. decreto 28 dicembre 1924 fu sciolto il Consiglio comunale di Concorezzo e nominato Regio commissario straordinario il comm. Costantino Pacchierotti;

Ritenuto che i poteri del Regio commissario decorrono dal 20 gennaio u. s., per modo che il 19 aprile corrente scadranno i primi tre mesi di gestione straordinaria;

Considerato che non è stato finora possibile provvedere al riordinamento dell'ufficio e delle finanze comunali nonchè all'assetto dei pubblici servizi, e che d'altra parte le speciali condizioni dell'ambiente locale non consentono di procedere, per ora, alla ricostituzione dell'Amministrazione comunale;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Concorezzo è prorogato di tre mesi con decorrenza dal 20 aprile 1925.

Milano, addì 10 aprile 1925.

Il Prefetto: PERICOLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 31).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 335 — Data della ricevuta: 25 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione della ricevuta: Fagioli Giacomo fu Pietro per conto del comune di Bene Lario — Titolo del debito pubblico nominativo n 1 — Ammontare della rendita L. 3925 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 130 — Data della ricevuta: 22 marzo 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Valli Gioacchino fu Cesare, per conto di Farnetani Marsilio fu Pietro — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data della ricevuta: 5 dicembre 1924 — Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione della ricevuta: Ascheri Giuseppe fu Giovanni Battista, per conto di Ascheri Rinaldo fu Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 35 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 marzo 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco N. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 687 — Data della ricevuta: 22 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Wally Cecilia Rossi di Gaetano — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 23 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: De Feo Antonio per conto Durante Ida — Titoli del Debito pubblico al portatore 8 — Ammontare della rendita L. 435 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data della ricevuta: 11 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Ravani Gustavo per incarico — Titoli del Debito pubblico nominativi 8 — Ammontare della rendita L. 393 consolidato 3 per cento con decorrenza 1° aprile 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	216584 216585	750 — 250 —	Silj Francesco fu Alesandro, dom. a Roma. La seconda rendita è con usufr. vital. a Taliani Marianna fu Vito, ved. di Silj Alessandro, dom. a Roma.	Silj Francesco fu Alessandro, *minore, sotto la patria potestà della madre Taliani Marianna fu Vito, ved. di Silj Alessandro,* domiciliata a Roma. La seconda rendita è con usufr. vital. come contro.
»	165030	2.400 —	Brunas-Serra Alberto fu Eduardo, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Merlotti *Giuseppina* fu Gaetano, ved. Brunas-Serra Eduardo, dom. a Napoli.	Brunas-Serra Alberto fu Eduardo, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Merlotti *Maria-Giuseppa*, ecc., come contro.
3.50 %	244720	140 —	Gambone *Leonia-Maria-Angela* fu Giovanni, minore, sotto la tutela dello zio Gambone Giacomo, dom. a Parigi.	Gambone *Maria-Leonia* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
» »	520581 578292	875 — 259 —	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. in Genova. Con usufr. a Durand Ida fu Felice, ved. D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. in Genova; con usufr. vital. a Durand Ida fu Felice, ved. D'Andreis *Antonio*, dom. a Genova.
» »	520580 578291	2.625 — 780.50	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potesta della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. a Genova.
» »	518434 518433	584.50 192.50	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand *Luigia-Antonia-Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni Antonio*, dom. in Genova; la seconda rendita è con usufr. a Durand *Luigia-Antonia-Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand *Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. in Genova; la seconda rendita è con usufr. a Durand *Ida* fu Felice, vedova di D'Andreis *Antonio* dom. a Genova.
»	186456	322 —	Durand Ida di Felice, moglie di D'Andreis *Giovanni-Antonio* fu Giuseppe-Luigi, dom. in Novara.	Durand Ida di Felice, moglie di D'Andreis *Antonio* fu Giuseppe-Luigi, dom. in Novara.
Cons. 5 %	346906	335 —	Prati Luigia di *Carlo* moglie di Tarchetti Osvaldo, dom. in S. Salvatore Monferrato (Alessandria).	Prati Luigia di *Paolo* ecc. come contro.
»	346907	165 —	Tarchetti Osvaldo fu Stefano dom. in S. Salvatore Monferrato (Alessandria).	Intestata come contro.
			Annotazione - Sottoposta ad ipoteca a favore di Prati Luigia di *Carlo*, moglie del titolare a garanzia di lucro dotale, ecc.	Annotazione - Sottoposta ad ipoteca a favore di Prati Luigia di *Paolo*, moglie ecc., come contro.
3.50 %	288400	35 —	Giorgi *Anna* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Vezzano Ligure (Genova).	Giorgi *Paola-Anna* di Francesco, minore, ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	234655	40 —	Nicolini Maria di Giuseppe, *nubile*, dom. in Novara.	Nicolini Maria fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Raffaghelli Giuseppina fu Camillo*, dom. in Novara.
Cons. 5 %	132764	180 —	Magelli Guglielmina di Edmondo, moglie di *Martinazzi*-Sartor Giuseppe, dom. a Faenza (Ravenna).	Magelli Guglielmina di Edmondo, moglie di *Martinazzo*-Sartor Giuseppe, dom. a Faenza (Ravenna).
»	95560	30 —	Catapano *Michela* fu Francesco, minore, sotto la tutela di D'Ambrosio Vincenzo di Francesco, dom. a S. Gennarello di Ottaiano (Napoli).	Catapano *Maria-Michela* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	70753	300 —	*Bosetti Amalia* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Mauri Elisabetta, ved. *Bosetti* Vincenzo, dom. a S. Giovanni di Bellagio (Como).	*Busetti Amalia-Matilde* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Mauri Elisabetta, ved. di *Busetti* Vincenzo, domidomiciliata come contro.
» »	261647 261648	120 — 40 —	*Chicoli Adele* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Gusperti Adele ved. *Chicoli* Alessandro, dom. a Soresina (Novara); la seconda rendita è con usufr. vital. a Gusperti Adele di Angelo, ved. di *Chicoli* Alessandro, dom. a Soresina.	*Chiroli Solene* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Gusperti Adele, ved. *Chiroli* Alessandro, ecc.; la seconda rendita è con usufr. vital. a Gusperti Adele di Angelo, ved. *Chiroli* Alessandro, dom. a Soresina.
3.50 %	442888	91 —	*Ballerini* Aida di Eugenio, moglie di Gallucclo Luca fu Giovanni, dom. in Siano (Salerno), vincolata.	*Ballarino* Aida di Eugenio, moglie, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 86

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 aprile 1925

	Media		Media
Parigi	127 96	Belgio	123 50
Londra	116 877	Olanda	9 735
Svizzera	471 86	Pesos oro	21 27
Spagna	349 07	Pesos carta	9 36
Berlino (marco oro)	5 80	New-York	24 414
Vienna (Shilling)	3 41	Russia	123 50
Praga	72 30	Belgrado	39 30
Dollaro canadese	24 36	Budapest	0 034
Romania	10 50	Oro	471 08

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 17
	3.50 % » (1902)	73 75
	3.00 % lordo	52 33
	5.00 % netto	97 60
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 80

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 13 corrente, in Pedali di Marsicovetere, provincia di Potenza, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 15 aprile 1925.

Il giorno 15 corrente in Belveglio, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 18 aprile 1925.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.